



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 gennaio 2024 n.16**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 24, comma 1 e l'articolo 28, comma 2 della Legge 29 novembre 2022 n.157 e l'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;*

*Visti l'articolo 6, comma 1 e l'articolo 8 della Legge 5 ottobre 2011 n.158;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 23 gennaio 2024;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE E RIVALUTAZIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI A REGIME CONTRIBUTIVO**

### **Art. 1**

*(Coefficienti di trasformazione delle prestazioni pensionistiche I pilastro)*

1. L'Allegato A al presente decreto delegato riporta la tabella dei coefficienti per la trasformazione in rendita pensionistica validi per il biennio 2023-2024.
2. La tabella 1 dell'Allegato A riporta i coefficienti da applicare a pensioni facoltative, gestione separata e pensioni contributive ai sensi dell'articolo 15 della Legge 29 novembre 2022 n.157.
3. Per il calcolo della rendita dei soggetti con età anagrafica inferiore a cinquantasette anni si applica la stessa percentuale prevista per coloro che hanno un'età anagrafica di cinquantasette anni.
4. Per il calcolo della rendita dei soggetti con età anagrafica superiore a settantacinque anni si applica la stessa percentuale prevista per coloro che hanno un'età anagrafica di settantacinque anni.

### **Art. 2**

*(Coefficienti di rivalutazione del montante capitale I pilastro)*

1. I coefficienti di rivalutazione del montante capitale per le pensioni di tipo contributivo appartenenti al Fondo Pensioni Primo Pilastro sono indicati nell'Allegato B al presente delegato. La tabella 2 dell'Allegato B riporta le rivalutazioni da applicare a pensioni facoltative, gestione separata e pensioni contributive, nei limiti di quanto previsto all'articolo 19 della Legge n.157/2022. I coefficienti inferiori a uno sono considerati pari a uno.

**Art. 3***(Disposizioni finali)*

1. L'Allegato A al presente decreto delegato è aggiornato con cadenza biennale, in ottemperanza all'articolo 6, comma 1 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale.
2. Il Decreto Delegato 30 marzo 2012 n.37 ed il Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.157 sono abrogati. Sono fatti salvi gli atti compiuti e gli effetti prodotti durante la loro vigenza.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 gennaio 2024/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Gian Nicola Berti*

